

STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

Torino, lì 15 gennaio 2013

Circolare n. 1/2013

Oggetto: novità in materia fiscale

1. La riapertura dei termini per la rivalutazione di partecipazioni e terreni

La legge di stabilità 2013 n. 228 del 24.12.2012 ha riaperto i termini per la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni agricoli ed edificabili detenuti da persone fisiche e società semplici definendo quale data di verifica del possesso il 1° gennaio 2013.

La normativa prevede che il valore rivalutato assuma piena efficacia in caso di successiva cessione (delle partecipazioni e/o dei terreni) e dunque il valore della eventuale plusvalenza emergente (ai sensi dell'art. 67 TUIR) non venga quantificato come differenza fra l'originario valore di acquisto e il prezzo di vendita bensì fra il valore rivalutato e il prezzo di vendita, riducendo così il valore della plusvalenza da sottoporre a tassazione.

Il processo di rivalutazione deve essere compiuto, per coloro che intendono optarvi, entro il prossimo 30 giugno 2013, termine fissato dalla norma istitutiva per il versamento della connessa imposta sostitutiva sul maggior valore emergente.

Al fine di operare la rivalutazione risulta necessario compiere le seguenti operazioni:

- redazione ed asseverazione di una perizia estimativa da parte di un professionista abilitato (tipicamente per il caso di partecipazioni: un dottore commercialista, nel caso di terreni: un geometra, ingegnere, architetto);
- la corresponsione dell'imposta sostitutiva pari al 2% del valore di perizia (partecipazioni non qualificate) o del 4% nel caso di partecipazioni qualificate e/o di terreni.

L'imposta potrà essere corrisposta in una unica soluzione (entro il 30 giugno prossimo) ovvero in tre rate annuali di pari importo scadenti il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2013.

La legge 228 del 2012 prevede inoltre che in caso di rivalutazione su partecipazioni e/o terreni già oggetto di recente rivalutazione 2012 l'imposta sostitutiva corrisposta sulla precedente rivalutazione possa essere scomputata dall'imposta dovuta a seguito della nuova rivalutazione.

2. Modifiche Iva dal 2013

L'art. 1 commi da 325 a 335 della legge di stabilità 2013 ha apportato alcune modifiche agli articoli del D.P.R. 633/1972 introducendo pertanto alcune novità in tema di IVA:

2.1. Numerazione delle fatture (art. 21 comma 2 lettera b) D.P.R. 633/1972)

La riscrittura del comma 2 dell'articolo 21 del D.P.R. 633/72 ha destato in questi giorni alcuni problemi di natura operativa legati al significato di NUMERAZIONE UNIVOCA (cioè inequivocabile) delle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2013.

Il 10 gennaio 2013 l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 1/E, ha messo fine alle problematiche operative che erano emerse da una prima "drastica" interpretazione della norma, lasciando ampie possibilità di gestione della numerazione agli operatori economici.

Infatti la riformulazione dell'articolo con l'introduzione dell'aggettivo "UNIVOCO" consente all'operatore economico una maggiore flessibilità di gestione operativa in quanto può adottare la modalità numerazione delle proprie fatture attive che ritiene più adatta alle sue esigenze e precisamente:

1) MANTENIMENTO dell'attuale modalità di numerazione progressiva per anno solare, che viene identificata con la data di emissione

ES. FATTURA 1 del 01/01/2013;

oppure

2) ADOZIONE dell'attuale modalità di numerazione progressiva per anno solare accompagnata dall'anno di emissione

ES. FATTURA 1/2013 del 01/01/2013;

FATTURA 2013/1 del 01/01/2013.

oppure

3) ADOZIONE della numerazione progressiva partendo dalla numero 1 e che prosegue ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell'attività stessa.

ES. FATTURA 1 del 01/01/2013

.....

FATTURA 100 del 01/01/2014

.....

FATTURA 200 del 01/01/2015

4) ADOZIONE della numerazione progressiva partendo dal numero successivo a quello dell'ultima fattura emessa nel 2012 e che prosegue ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell'attività stessa.

ES. FATTURA 99 del 31/12/2012

FATTURA 100 del 01/01/2013

Fermo restando l'obbligo di indicare in fattura la data, l'adozione di una delle seguenti modalità soddisfa l'identificazione in modo univoco della fattura.

Si precisa infine che le modalità indicate sono alternative e la modalità adottata, che deve essere unica, è definitiva (salvo ovviamente eventuali ed ulteriori modifiche normative future).

2.2. Annotazioni in fattura (art. 21, comma 6-bis D.P.R. 633/1972)

La riscrittura del comma 6 – bis impone che **le fatture attive emesse** riportino in modo preciso, oltre al consueto riferimento all'opportuno articolo del D.P.R. 633/72, la tipologia di operazione ai fini IVA che si sta effettuando e precisamente:

- “cessioni di beni”* e prestazioni di servizi generiche nei confronti di soggetti passivi debitori di imposta in altro Paese UE inserire la dicitura **“INVERSIONE CONTABILE”**;
- prestazioni di servizi generiche effettuate al di fuori dell'UNIONE EUROPEA inserire la dicitura **“OPERAZIONE NON SOGGETTA”**;
- “cessioni di beni in altro Paese UE”*, esportazioni di beni, servizi connessi a scambi internazionali (servizi specifici) inserire la dicitura **“OPERAZIONE NON IMPONIBILE”**. A tale proposito, sulla base degli approfondimenti che la stampa specializzata sta dedicando ai nuovi obblighi di inserimento delle diciture, si ritiene che per le cessioni INTRACOMUNITARIE è obbligatoria la dicitura **“OPERAZIONE NON IMPONIBILE”** e non la dicitura **“INVERSIONE CONTABILE”**;
- cessioni e prestazioni elencate nell'art. 10 D.P.R. 633/1972 inserire la dicitura **“OPERAZIONI ESENTI”**;
- vendita di beni usati e/o di antiquariato inserire la dicitura **“REGIME DEL MARGINE – BENI USATI”** oppure **“REGIME DEL MARGINE – OGGETTI D'ARTE”** oppure **“REGIME DEL MARGINE – OGGETTI DI ANTIQUARIATO”**;
- Attività delle Agenzie di Viaggio inserire la dicitura **“REGIME DEL MARGINE – AGENZIE DI VIAGGIO”**;
- Emissione di autofatture inserire la dicitura **“AUTOFATTURAZIONE”**.

* Sulla base degli approfondimenti che la stampa specializzata sta dedicando ai nuovi obblighi di inserimento delle diciture in fattura, si ritiene che per le cessioni di beni INTRACOMUNITARIE è obbligatoria la dicitura “OPERAZIONE NON IMPONIBILE” e non la dicitura “INVERSIONE CONTABILE”.

2.3. Integrazione della fattura – reverse charge (art. 17 comma 2 D.P.R. 633/1972)

L'introduzione nel 2010 di novità in tema di operazioni intracomunitarie aveva richiesto chiarimenti sulla gestione operativa delle fatture dei fornitori. Dal punto di vista operativo L'Agenzia delle Entrate si era pronunciata favorevolmente alla registrazione delle fatture del fornitore UE mediante l'integrazione dell'IVA sul documento stesso. Tuttavia la norma prevedeva che in sostituzione al documento del fornitore UE doveva essere emessa l'autofattura.

La modifica dell'art. 17 comma 2 stabilisce quindi che tutte le fatture di fornitori intracomunitari, sia per acquisto di beni che per prestazioni di servizi ricevute, debbano essere integrate dell'imposta a debito in Italia.

Si ricorda quindi che è obbligatoria l'emissione dell'autofattura, per la quale è previsto l'inserimento della dicitura “**AUTOFATTURAZIONE**”, per le fatture da fornitori EXTRA-UE per prestazioni di servizi (ad esempio una fattura di prestazione di consulenza dalla Svizzera).

2.4. Altri elementi obbligatori da indicare in fattura (art. 21 comma 2 D.P.R. 633/1972)

Oltre a quanto già analizzato nei punti precedenti si ricorda che le fatture devono inoltre riportare i seguenti dati obbligatori (oltre a quelli normalmente riportati nel corpo della fattura: descrizione-quantità, prezzo, base imponibile, ecc...)

- 1) Propri dati, sede legale, sede operativa, CODICE FISCALE e PARTITA IVA;
 - 2) Numero di Partita IVA del Cliente;
- oppure
- 3) Numero di identificazione IVA se il Cliente è stabilito in un altro Paese UE;
- oppure
- 5) Codice Fiscale se il Cliente è un soggetto Privato.

3. IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all'Estero) – IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero)

La legge di stabilità ha previsto che le imposte eventualmente liquidate dai contribuenti a luglio 2012 (UNICO 2012) sugli immobili e/o sulle attività finanziarie detenute all'estero non è imputabile al periodo di imposta 2011.

Infatti slitta al periodo di imposta 2012 l'entrata in vigore dei tributi che saranno quindi determinati in UNICO 2013. Pertanto i versamenti effettuati nel 2012 saranno considerati acconti a scomputo dell'imposta dovuta.

4. Le novità nella disciplina delle relazioni commerciali in tema di interessi passivi.

In tema di ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, il D.Lgs. 192/2012 ha disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, che, in tutte le suddette transazioni (contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubblica amministrazione, dove per imprenditore si intende ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione) vengano applicati gli interessi moratori a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine senza necessità di costituzione in mora.

In caso di contratti tra privati il termine ordinario è di 30 giorni, elevabili a 60 o oltre purché per iscritto e senza grave iniquità per il fornitore.

In caso di contratti con la Pubblica Amministrazione, il termine è sempre di 30 giorni derogabili a 60 se la natura o l'oggetto del contratto oppure le circostanze esistenti al momento della conclusione giustificano la previsione di un maggior termine; in caso di contratti con imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di

trasparenza ex D.Lgs. 333/2011 oppure con enti di assistenza sanitaria (ASL) il termine è ex lege elevato a 60 giorni.

I termini di pagamento decorrono dalla data di ricevimento della fattura o, in mancanza dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione di servizi; nel caso in cui la data di ricevimento della fattura sia anteriore alla data di ricevimento delle merci o a quella di prestazione di servizi, i termini decorrono dal momento del ricevimento delle merci o dalla data di prestazione di servizi.

In relazione alla misura degli interessi applicabili occorre distinguere tra contratti con la pubblica Amministrazione e contratti tra privati. Infatti, nel primo caso gli interessi non possono essere inferiori agli interessi legali di mora, calcolati su base giornaliera in funzione del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea cui va aggiunto uno spread dell'8%; nel secondo caso è possibile prevedere un tasso diverso, cosicché gli interessi legali di mora possono rappresentare un parametro di riferimento solo in caso di assenza di differenti intese tra le parti.

Laddove sia riscontrato il ritardo nel pagamento da parte del debitore, il creditore ha diritto al risarcimento dei costi amministrativi e interni di recupero del credito, che vengono forfettizzati in 40 euro, salvo la prova di maggiori costi; se il creditore pone in essere procedure di sollecito o esecutive (che quindi proseguono il loro iter tradizionale), ha diritto a richiedere anche il rimborso delle spese legali e, in generale, di tutte quelle sostenute per il recupero delle somme non corrisposte tempestivamente (oltre ai 40 euro di cui sopra).

Al fine di evitare abusi del debitore che sia in posizione di eccessiva forza contrattuale nei confronti del creditore, sono nulle le clausole che prevedono la non applicazione degli interessi di mora e l'esclusione del risarcimento delle spese di recupero del credito.

La disciplina non si applica ai debiti maturati da soggetti nei cui confronti sia già stata aperta una procedura concorsuale o una procedura di ristrutturazione del debito (art. 182 Legge Fallimentare), ai pagamenti derivanti dal risarcimento di un danno, anche se effettuati da una compagnia di assicurazione e ai contratti in cui una delle parti sia un consumatore finale, intendendosi per tale un soggetto diverso da un'impresa (come sopra specificato) o da una Pubblica Amministrazione.

5. Riduzione deducibilità dei costi delle autovetture.

Infine un rapido cenno alle modifiche apportate dall'art. 1 della Legge 228/2012 alla deducibilità dei costi relativi alle autovetture. E' stato infatti modificato l'art. 164, comma 1 del TUIR; in particolare sono stati ridotti dal **40% al 20%** la quota deducibile delle spese relative ai veicoli aziendali (mentre è rimasta invariata al 40% la percentuale di detraibilità IVA) e **dal 90% al 70%** l'importo fiscalmente rilevante dei costi riguardanti i veicoli concessi, in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, per la maggior parte del periodo di imposta (fringe benefits). Nessuna variazione invece per gli automezzi strumentali all'attività, i cui costi potranno continuare ad essere pienamente deducibili ai fini IRPEF/IRES e per i veicoli degli agenti di commercio, i cui costi rimangono deducibili nella misura dell'80%.

Restando a disposizione per eventuali approfondimenti porgiamo cordiali saluti.

Lorenzo Perinetti